

facciamoci le idee ch



IL SENATORE MARIO ZOTTA CON LA MOGLIE E UNO DEI FIGLI.

VUOL dire, Sen. Zotta, al lettori di «*Famiglia Cristiana*» qual è il movente di questa legge?

Non occorre sforzo di immaginazione per vedere con gli occhi della mente una famiglia cristiana che si rechi al cinema. Il cinema è la più popolare delle arti moderne di massa e nella scala dei divertimenti può dirsi rappresentante oggi un ruolo integrante della vita dell'uomo. Il padre, con la moglie e i figli, entra in un cinema o si raccoglie intorno alla televisione con l'idea di assaporare un divertimento, che oggi fa parte delle abitudini di tutti. Egli ha una idea vaga dello spettacolo che si propone di vedere: ignora se il film sia morale od immorale; se esso eserciti un infusso benefico o malefico sullo spettatore, particolarmente sui ragazzi e sui giovani. Egli sa solamente che varca la soglia

di un luogo ove si attende un divertimento sano. Si tratta di un'arte composita, che interessa i sensi, giunge all'intelligenza e all'animo attraverso le immagini e le scene vive, che producono commozione ed eccitazione sul pubblico.

Ora è lecito presentare a spettatori passivi ed ignari un film che può turbare e deviare i sentimenti morali del pubblico?

● **Perchè Lei dice «spettatori passivi ed ignari»? Non avviene la medesima cosa dinanzi a un libro o a qualunque manifestazione d'arte?**

No. Passivo è lo spettatore, poichè la manifestazione del pensiero di un singolo si presenta dinanzi ad una massa infinita di persone, con una espressione suggestiva ed impressionante, la quale ha tutte le apparenze della realtà attuale. E' uno spettacolo che soggioga, commuove, tra-

scina il pubblico. Il dominus è un individuo solo, il cineasta: egli si serve di un mezzo di trasmissione attraente, fatto di immagini vive, di ritmi intensi e di valori spettacolari. Dall'altra parte vi è lo spettatore in un atteggiamento ricettivo, senza possibilità di reazioni di fronte alla eventualità, purtroppo non rara, della deformazione della realtà, della inoculazione del tossico, della spinta all'eccitazione dei sensi, alla violenza, al delitto: un pubblico innumerevole ed indifferente di ragazzi e adulti, uomini e donne, maturi ed immaturi, colti ed incolti, buoni e cattivi.

Lo spettatore è ignaro, poichè non vi è la possibilità della scelta. Le altre espressioni di pensiero si dirigono normalmente a persone che le hanno ricercate e si dispongono coscientemente a riceverle in quello stato di autonomia critica, che consente l'accettazione o la reiezione

del pensiero altrui. La letteratura, la musica, le arti plastiche interessano gli uomini in ragione del loro grado di cultura e di fantasia, e non raggiungono perciò ogni categoria di persone, ma solo quelle che espressamente vi si avvicinano. Nell'operare la scelta, queste mostrano già una predilezione e cioè una particolare formazione intellettuale e spirituale, una propria personalità. Nel cinema, invece, la gente sa soltanto questo: che essa entra in una sala con l'innocua idea di passare qualche ora di svago e di riposo. Lo vedete il padre che, con la moglie e i figli, varca la soglia di questo pubblico ritrovo, con l'idea di ritemperare lo spirito e riposare il corpo, attraverso un divertimento sano?

Non vi sembra una violenza ai suoi sentimenti, alla sua libertà di pensiero, alla sua personalità umana, se si coglie questo stato di indifesa

Parlare sulla CENSURA

È all'esame della Camera il disegno di legge Zotta sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Esso è stato già approvato dal Senato dopo lunghi e aspri contrasti. Tale proposta ha suscitato discussioni, anche fuori del campo parlamentare, nella stampa, alla radio, in convegni di studio, in pubbliche riunioni a teatro. Ha dato luogo inoltre a proteste e scioperi. Abbiamo voluto interrogare il presentatore del disegno di legge, Sen. Mario Zotta, per chiedere a lui spiegazioni sul contegno e sugli aspetti critici di questa legge, che ha destato tanto rumore e che fundamentalmente interessa il costume e la vita della famiglia cristiana.

- ★ *Va bene garantire il diritto del produttore di esprimere i propri principi ed i propri sentimenti; ma chi garantisce il rispetto dei principi e dei sentimenti del popolo? Per questo ci vuole la censura.*
- ★ *Non bisogna confondere tra censura politica e protezione del buon costume: la prima è caratteristica dei regimi dittatoriali; la seconda dei regimi democratici.*
- ★ *Meglio di tutto sarebbe una specie di autocontrollo accettato dagli stessi produttori, come avviene in America, ma è molto improbabile, almeno per ora, che i nostri produttori, di fronte a una prospettiva di guadagno, scelgano il bene e rifiutino il male.*

e di tranquilla fiducia per iniettare il tossico nel suo animo attraverso la magia dello schermo?

● **Ma, allora dove va a finire — osservano gli oppositori — il diritto, consacrato dalla Costituzione, di libera manifestazione del pensiero?**

Le rispondo con le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n. 121 del 1957: « La Corte esclude che la Costituzione con la enunciazione di certi diritti ed in specie quello della libera manifestazione del pensiero abbia potuto consentire la violazione o il pericolo di violazione di altri diritti dalla stessa Costituzione garantiti ed abbia voluto negare la facoltà di prevenzione al riguardo ».

Si vuole garantire il diritto del produttore di esprimere i propri principi e i propri sentimenti; ma chi garantisce il rispetto dei principi e dei sentimenti del po-

polo? Chi assicura che un motivo di svago non si tramuti, senza che lo spettatore ne abbia intenzione e neppure se ne avveda, in un diverso disonesto, che mini la vita morale e gli ideali dell'uomo?

Nella Costituzione esistono due principi: diritto di libera manifestazione del pensiero e tutela del buon costume. Va garantito il primo nella misura in cui esso non lede il secondo. La nostra società ha un suo costume, una sua morale. La Costituzione difende il diritto di libera manifestazione del pensiero del singolo, ma non consente che questo diritto si traduca in una offesa al costume e alla morale della società.

● **Ma questa facoltà di prevenzione, di cui Lei parla...**

...In verità a parlarne autorevolmente è la Corte Costituzionale e sulla base del termine « prevenire » adope-

rato dalla Costituzione, la quale dice che « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni » (del buon costume).

● **Esatto. Ma questa facoltà di prevenzione, in concreto, non si traduce in una vera e propria censura, quell'istituto liberticida — si dice — che introdotto dal fascismo fu soppresso proprio dalla Costituzione Repubblicana?**

Questo è il punto, su cui, in buona o in mala fede, si fa grande confusione. La Costituzione ha implicitamente soppresso la censura come mezzo escogitato sia dal fascismo sia da ogni altro regime dispotico — quello comunista in prima linea. — nel momento in cui ha affermato il diritto di libera manifestazione del pensiero. Ma, come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza

dianzi citata, la Costituzione con l'enunciazione di certi diritti ed in specie di quello della libera manifestazione del pensiero non ha consentito la violazione o il pericolo di violazioni di altri diritti dalla stessa Costituzione garantiti. Ora il diritto soggettivo di libertà civile che ha per contenuto la facoltà dell'uomo (sia o no cittadino) di manifestare con ogni mezzo a sua disposizione il proprio pensiero, non può giungere fino al punto da violare i diritti altrui (penalmente protetti) e il buon costume (ultimo comma dell'art. 21 Cost.).

A riprova di ciò, per quanto concerne il cinema, è la particolare legislazione cui ha sempre dato luogo l'attività dello spettacolo, come ricorda la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza: « Le rappresentazioni teatrali e cinematografiche sono spettacoli che hanno carattere del

LA CENSURA



tutto particolare, tanto che hanno sempre dato luogo, dal periodo pre-fascista fino al periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, a una complessa legislazione speciale ».

Questa complessa legislazione speciale, che consiste appunto in un controllo preventivo dell'opera cinematografica, è stata introdotta quando il cinema era ancora ai primi vagiti, e cioè nel 1913 con la legge Giolitti. Quando non vi erano affatto neppure i germi di una qualsiasi dittatura, quando era lontano da ogni preoccupazione l'idea di una iugulazione della libertà ideologica e politica, vi era il divieto « di spettacoli offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza di privati cittadini: di spettacoli contrari alla reputazione e al decoro nazionale e all'ordi-

ne pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali: di scene truci, repugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, di delitti o di suicidi impressionanti e di azioni perverse o di fatti che possano essere scuola o incentivo al delitto, ovvero turbare gli animi o eccitare al male, ecc. ». E, si noti, questa complessa legislazione speciale, che esige la nulla osta dell'autorità amministrativa per la proiezione di un film, è stata confermata nel 1920 dal regolamento Nitti, il quale certo non può essere affatto tacciato di simpatia per il fascismo: e dagli stessi legislatori dell'Assemblea Costituente nel 1947.

Come vede, la censura politica è una cosa: la protezione del buon costume è un'altra. La prima caratterizza i regimi dittatoriali; la seconda i regimi democratici.

primo caso il giudice interviene per reprimere, cioè per punire il comportamento illecito. Nel secondo, l'autorità amministrativa interviene per impedirne il compimento.

● **Ma il concetto di prevenzione non può esaurirsi nella minaccia della condanna? Tutte le leggi del mondo hanno in sé una azione repressiva, che è la condanna, e un'azione preventiva che è la minaccia della condanna: la pena dell'ergastolo — ad esempio — oltre a reprimere l'omicidio, lo previene con la minaccia della sanzione.**

Certo ogni norma penale per il suo potere di inibizione ha una efficacia preventiva. E proprio per questo non c'è bisogno di richiamare un naturale effetto psicologico in una norma costituzionale.

● **E non si potrebbe ritenere che la norma costituzionale alluda al sequestro?**

Se i casi di prevenzione dovessero ridursi al sequestro, la Costituzione non avrebbe esitato a farlo espressamente, come ha fatto nello stesso articolo a proposito della stampa. Inoltre il sequestro è preventivo rispetto al processo, perché viene prima del dibattito, ma non è preventivo rispetto alla diffusione del film: il suo presupposto è la commissione del reato e perciò la misura del provvedimento rientra nel campo della « repressione » e non già in quello della « prevenzione », che attiene ad una fase anteriore alla incriminazione.

● **L'ultimo comma dell'art. 21 pone sullo stesso piano la stampa e il cinema di fronte al buon costume. Ora si obietta: se con questa legge si legittima la censura sul cinema, non le sembra che domani potrà legittimarsi anche la censura sulla stampa?**

La censura sulla stampa è esplicitamente esclusa dal secondo comma dello stesso art. 21, il quale dice in proposito:

« la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ». A questo punto, anzi, è interessante rilevare che tale affermazione viene dopo l'altra d'ordine generale contenuta nel primo comma, ove è consacrato il principio della libertà individuale di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Viene spontanea allora la domanda: se nell'affermazione generale del principio ora enunciato fosse implicito il concetto dell'abolizione dell'autorizzazione e della censura, sarebbe stato necessario dire nel comma successivo che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura?

Ma qui la questione è un'altra. Noi ci troviamo di fronte ad una barriera: « il buon costume ». Tutte le manifestazioni di pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, si arrestano quando sono contrarie al buon costume (comma 6°). Se entra in gioco il buon costume, non vi è neppure il divieto di autorizzazione o censura fissato per la stampa. E' esplicita la norma in proposito: « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». La tutela del buon costume è l'unico limite posto dal Costituente, il quale a tal fine autorizza un'attività di prevenzione. E che cosa è questa attività di prevenzione se non la censura?

Ora il legislatore avveduto consacrerà in una norma tale esigenza, sempre che ne riconosca la necessità. E' evidente che la medesima necessità non si presenta per la stampa. Mentre nessuno può negare che essa è più che mai imperiosa per lo spettacolo, il quale ha ormai assunto aspetti di seria minaccia per l'integrità morale del pubblico. Lo Stato, dinanzi a questa accertata realtà, non può limitarsi ad una attività di repressione, ma deve esercitare tempestivamente una attività di prevenzione, secondo il dettato della Costituzione.

Le linee generali della legge Zotta sulla censura cinematografica

● **E le linee della sua proposta di legge, in che consistono?**

In breve, le caratteristiche essenziali sono queste:

1) La proiezione in pubblico del film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette al nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

2) Il nulla osta è rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo (e non giurisdizionale, come aveva ritenuto la Camera dei Deputati) previo esame dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado;

3) La concessione del nulla osta non impedisce l'azione penale. Tuttavia allo scopo di evitare una molteplicità ed una contraddittorietà di pronunce giudiziarie, la competenza a conoscere dei reati commessi mediante la proiezione in pubblico di film spetta al Tribunale di Roma e l'esercizio dell'azione penale è riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

4) Le commissioni nel dare il parere stabiliscono se alla proiezione del film possano assistere i minori degli

anni 14 o i minori degli anni 18;

5) Il parere contrario alla proiezione è dato se nel film vi sia offesa al buon costume.

● **Ma coloro che sono contrari al suo testo di legge osservano che per tutelare il buon costume contro ogni violazione basta l'intervento del magistrato. E' ammissibile, secondo la Costituzione, un controllo preventivo del film da parte dell'autorità amministrativa, quando esiste quello repressivo del magistrato penale?**

Il testo costituzionale è questo (art. 21 ultimo comma): « La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni » (del buon costume). La censura preventiva è legittima: essa è sollecitata dalla Costituzione col termine « prevenire ». Il termine « prevenire » non può avere altro significato che quello comunemente assunto nel diritto e che, qui, è reso evidente nella medesima locuzione. Si debbono cioè compiere due operazioni ben distinte: reprimere e prevenire. E allora la distinzione poggia sulla circostanza che il fatto illecito sia stato o no commesso. Nel

Un codice di autocontrollo?

● **L'autorità di prevenzione non può essere affidata, come in America, ad una specie di autocontrollo?**

Ben venga l'autocontrollo! La legge fissa misure preven-

tive per indurre i riottosi alla osservanza delle norme del buon costume. Ma se riottosi non esistono, nel senso che gli interessati del cinema mostrano di voler spontaneamente

te adeguarsi a codeste norme per un elevato sentimento di moralità e di consapevolezza di quanto la società attende da loro, indubbiamente la legge non sarà necessaria né per prevenire né per reprimere.

Bisogna leggere, in proposito, il cosiddetto codice Hays firmato dai cineasti di Hollywood e di New York nel 1930. E' un documento di alta moralità e civiltà, il quale parte dal concetto che il cinema è una forma di spettacolo universale, che esercita un influsso rilevante sulla vita della nazione e può costituire un efficace strumento di progresso morale e spirituale verso forme più elevate di vita sociale e di pensiero. Occorre vedere quali principi quel codice, che è alla base dell'autocontrollo in America, deriva da questa premessa, ponendo all'indice tutto ciò che noi con un termine riassuntivo chiamiamo violazioni contro il buon costume!

Ebbene, i produttori italiani ne seguano l'esempio. Adottino il principio dell'autocontrollo. Noi non potremmo che plaudire a questa auto-disciplina. Ma fino a quando, come ha giustamente rilevato il Cardinale Siri al Convegno dei presidenti diocesani dell'A.C.I. continuerà ad apparire « improbabile che di fronte alle prospettive di guadagno, i responsabili possano scegliere il bene e rifiutare il male » la censura preventiva — attuata, s'intende, coi sistemi più idonei — costituisce un dovere cui lo Stato non può sottrarsi senza gravissimo danno per la collettività.

● **La Costituzione dice: « prevenire e reprimere le violazioni ». L'attività di prevenzione è rimessa agli organi amministrativi. E l'attività di repressione?**

Naturalmente agli organi giudiziari.

● **Ma è stato detto che quando il film ha ottenuto il nulla osta l'assoluzione dell'imputato è sicura per difetto di dolo. Sembra, dunque, che si possa trarre questa conclusione: o si nega l'attività di prevenzione, rimettendo il giudizio al magistrato; o si nega l'attività di repressione, rimettendo il giudizio agli organi amministrativi. Lei, sen. Zotta, ha dimostrato finora che l'attività di prevenzione è opportuna e legiti-**



LA CENSURA
PROTEGGE
LA FAMIGLIA

tima: come spiega ora la legittimità e l'opportunità di una attività di repressione, dal momento che non può esservi dolo nel mettere in circolazione un film dopo il nulla osta dell'autorità amministrativa?

Il giudizio, sia pure terminante con l'assoluzione per inesistenza di dolo, è tuttavia utile e necessario. Consideriamo il caso che il film contenga delle sequenze oscene, incriminabili ai sensi dell'art. 528 del cod. pen. Il giudizio penale potrebbe assolvere il produttore per inesistenza di dolo, avendo questi messo in circolazione il film dopo aver ricevuto il nulla osta dell'autorità amministrativa. Ma il film non potrà essere più rimesso in circolazione. Se ciò facesse, il produttore non potrebbe più invocare la inesistenza di dolo, basata sulla circostanza del nulla osta ricevuto: ormai pesa su di lui una sentenza del magistrato, che lo mette in guardia, avvertendolo che il film contiene elementi di incriminabilità. Operando diversamente si lascerebbe allo scoperto il pubblico degli spettatori, col pericolo della circolazione di un film osceno.

● **Resta, tuttavia, un grave inconveniente: che la valutazione del Magistrato penale nei riguardi del medesimo**

film non sia uguale presso le varie circoscrizioni giudiziarie competenti. E' avvenuto, infatti, che un film non abbia destato allarme in Roma e in altre città e sia stato invece sequestrato a Milano. Il produttore in tal modo non potrà mai essere tranquillo, dinanzi a questa eventuale molteplicità e contraddittorietà di giudizi.

Esattissimo. E' per questo che noi abbiamo proposto una sede giudiziaria unica, stabilendo che la competenza a conoscere dei reati commessi mediante la proiezione in pubblico di film spetti al Tribunale (o alla Corte di Assise, ove questa sia competente per materia) di Roma e l'esercizio dell'azione penale sia riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

● **Questa disposizione dovrà essere stata accolta con favore dai produttori...**

Purtroppo, neppure questa proposta, che è fatta esclusivamente nel loro interesse per sollevarli da uno stato di precarietà e di incertezza continua, è riuscita gradita. Ciò dimostra che vi è un fine di non ricevere, che non ammette discussione.

● **Come si potrà spiegare questa deroga alla normale**

competenza per materia e per territorio del magistrato penale?

Il fenomeno non è ignoto al nostro ordinamento penale, almeno per quanto riguarda la deroga alla competenza a giudicare. E l'estensione del principio all'esercizio dell'azione penale tende all'apprezzabile scopo di escludere la possibilità di interventi cautelari in contrasto da parte di diversi Magistrati, altrimenti competenti per territorio secondo le regole tradizionali. L'innovazione tiene conto di questa realtà incontestabile: la proiezione del film può avvenire contemporaneamente in luoghi diversi, nei quali non coincidono le diverse giurisdizioni giudiziarie: inoltre la proiezione non è destinata ad esaurirsi in un'unica sede, che anzi tende a diffondersi in tutto il territorio del Paese.

● **La ringrazio, Senatore, a nome di « Famiglia Cristiana », dell'esauriente risposta che Ella ha dato ai rotti interrogativi che Le ho posto. Mi sembra che siano stati trattati tutti i punti sui quali la polemica si è accesa, in ordine alla legittimità costituzionale di una revisione o, come si dice più esplicitamente, di una censura sugli spettacoli cinematografici. La nostra attenzione si è fermata sul film e non sugli spettacoli teatrali, dei quali si interessa questa legge, poiché il cinema presenta il maggior allarme per l'integrità della famiglia cristiana.**

Ma non è tutto qui l'oggetto della polemica. Vi è ancora la domanda: che cosa si intende per buon costume?

● **Questa domanda sarà oggetto di un'altra conversazione per un prossimo numero del nostro periodico, se Ella lo consente.**

Accetto volentieri è desidero intanto concludere con un auspicio: che in virtù della nobiltà e della sensibilità dei produttori italiani, si possa giungere a tanto che queste stesse provvidenze legislative siano inutili. La produzione italiana ha fatto il miracolo, conquistando nel mondo al nostro paese il primo posto nell'arte cinematografica. Sono sicuro che farà anche quest'altro miracolo.

NAZARIO D.